SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 1020)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1984

Proroga della vigenza di alcuni termini in materia di lavori pubblici

Onorevoli Senatori. — Con l'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è stata stabilita la proroga di taluni termini, fissati con legge, alla data del 31 dicembre 1984.

Per i termini che di seguito si indicano, già prorogati con la legge n. 18 citata, e per altri nel frattempo giunti a scadenza, permangono tuttora i motivi che avevano consigliato la norma sia pure temporanea e pertanto si ritiene di prevederne un ulteriore periodo di vigenza.

A) Titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Le norme di che trattasi furono a suo tempo emanate per semplificare ed accelerare le procedure di gestione delle opere pubbliche attribuendo, per un tempo soggetto a termine più volte prorogato, alla competenza dei provveditorati alle opere pubbliche e ai Magistrati per il Po e alle acque l'approvazione di progetti e contratti relativi a lavori pubblici senza limite di valore, e assegnando ai comitati tecnico-amministrativi presso gli organi medesimi anche competenze consultive senza necessità di altri pareri.

La norma a suo tempo emanata per far fronte ad un momento congiunturale, oltre a trovare gli stessi motivi di giustificazione nel momento attuale, potrebbe essere oggetto di disciplina definitiva in sede di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici. L'iniziativa per tale riforma, adottata già nel corso della precedente legislatura, è stata nuovamente ripresa con uno schema di disegno di legge (diramato con nota n. 748

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del 3 maggio 1984), del quale è in corso l'istruttoria di rito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ritiene pertanto necessario, nell'attesa, procedere ad una ulteriore proroga delle disposizioni del titolo III del citato decretolegge n. 124.

B) Opere a cura dell'ANAS

La proroga che si prevede per consentire ulteriormente l'approvazione dei progetti da parte dell'ANAS, senza sentire il parere del Consiglio di Stato, obbedisce ad una evidente esigenza di snellimento procedurale che appare opportuno confermare nel particolare periodo di impegno dell'Azienda ad eseguire le opere del piano delle strade di grande comunicazione di cui alla legge n. 531 del 1982.

È in atto un'iniziativa legislativa per rendere definitiva la cennata più snella procedura (diramata con nota n. 1552 del 5 ottobre 1984).

C) Articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1

Trattasi della proroga della validità della disposizione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 1 citato, secondo la quale l'approvazione, da parte del comune, di un progetto di opera pubblica non conforme alla destinazione prevista nello strumento urbanistico non comporta, a seconda dei ca-

si, la necessità di varianti o di autorizzazione regionale preventiva.

La norma, inizialmente inserita in una legge di accelerazione di procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, appare, nell'attuale situazione, meritevole di proroga in relazione al largo uso che ne fanno i comuni.

D) Articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94

La norma concerne gli interventi per i quali è consentito il rilascio di concessioni e autorizzazioni per aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione. Si propone la proroga del termine del 31 dicembre 1984 per almeno cinque anni, stanti le difficoltà che incontrano i comuni nell'applicare correttamente l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

E) Articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94

L'articolo 8 della legge n. 94 stabilisce che fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

Si ritiene opportuna la proroga per almeno cinque anni del termine suddetto.

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

- 1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985.
- 2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.
- 3. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985.
- 4. Il termine indicato all'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al 31 dicembre 1989.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.